



**Deliberazione del Consiglio di indirizzo generale n. 02/26 del 23 aprile 2026**  
**“MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA”**  
**RELAZIONE ESPLICATIVA**

Visti gli Obiettivi generali della previdenza della categoria professionale degli psicologi, di cui alla propria precedente deliberazione n. 13/2022 del 26 novembre 2022 e, più in particolare, l’obiettivo di adeguatezza dei trattamenti pensionistici e tenuto conto, altresì, di quanto raccomandato dai Ministeri Vigilanti, da ultimo con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0011430.17.10.2025, anche in considerazione dei contenuti valori dei tassi di sostituzione riportati nelle proiezioni attuariali, di valutare l’opportunità di adottare graduali incrementi dell’aliquota del contributo soggettivo, oltre a proseguire le iniziative di informazione previdenziale degli iscritti, al fine di garantire un adeguato livello delle future prestazioni previdenziali, si ravvisa di introdurre delle proposte di modifica del Regolamento per perseguire il necessario percorso verso l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali erogate dall’Ente, riformulando parzialmente l’art. 3, commi 1 e 1bis e l’art. 4, comma 2.

La presente relazione fornisce gli elementi informativi e di valutazione generali in merito alle proposte di modifica del Regolamento.

\*\*\*

**TITOLO I - Capo II - Articolo 3 - CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO**

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui all’art. 1 è **determinato applicando la percentuale fissata al successivo comma 1bis** al reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

1bis. Nel rispetto della contribuzione soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto all’Ente è commisurato alla percentuale minima del 10%. **A partire dagli adempimenti dovuti dal 1° gennaio 2027 tale valore è incrementato di una unità di punto percentuale ogni anno, fino a raggiungere, a partire dal 1° gennaio 2031, l’aliquota a regime del 15%.** Tale percentuale minima potrà essere volontariamente aumentata dall’iscritto, con incrementi di **una unità** di punto percentuale, fino all’aliquota massima del 30% con specifica opzione da esprimere ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento e con validità per il solo anno di riferimento della predetta dichiarazione.



## TITOLO I - Capo II - Articolo 4 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata, con effetto dal 1° gennaio 2027, nella misura del quattro per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale. Tale maggiorazione è destinata per il 2% al conto separato di cui all'art. 16, comma 2 dello Statuto e, per il 2% al montante individuale dell'iscritto.

\*\*\*

### 1. Finalità complessiva dell'intervento

Le modifiche regolamentari proposte si inseriscono in un disegno organico volto a rafforzare, in modo strutturale e sostenibile, l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche degli iscritti all'Ente. In particolare, l'intervento agisce su due leve complementari:

- la contribuzione soggettiva, mediante l'incremento graduale dell'aliquota minima obbligatoria;
- la contribuzione integrativa, mediante l'aumento della maggiorazione percentuale e la parziale destinazione della stessa ai montanti individuali.

La combinazione delle due misure consente di intervenire in modo efficace sia sul livello della contribuzione diretta sia su quella indiretta, rafforzando il montante contributivo complessivo degli iscritti in coerenza con il metodo contributivo.

### 2. Contenuto delle modifiche regolamentari

2.1 La prima modifica prevede l'incremento graduale della contribuzione soggettiva minima:

- incremento progressivo dell'aliquota minima del 10% vigente fino al 31 dicembre 2026, a partire dal 1° gennaio 2027, con il seguente profilo:
  - 11% (2027)
  - 12% (2028)
  - 13% (2029)
  - 14% (2030)
  - 15% a regime dal 2031;
- possibilità confermata per l'iscritto di incrementare volontariamente l'aliquota, con incrementi di una unità di punto percentuale, fino all'aliquota massima del 30%, con opzione annuale.



2.2 La seconda modifica introduce l'incremento della maggiorazione percentuale (contributo integrativo):

- aumento della maggiorazione percentuale dal 2% al 4%, con decorrenza dal 1° gennaio 2027;
- ripartizione della stessa:
  - 2% al conto separato di cui allo Statuto;
  - 2% al montante individuale dell'iscritto.

Resta invariato il meccanismo di applicazione e riscossione del contributo integrativo.

### 3. Coerenza sistemica delle due misure

Le due modifiche operano in modo sinergico:

- l'incremento della contribuzione soggettiva rafforza la base contributiva diretta;
- la valorizzazione previdenziale della contribuzione integrativa introduce una componente aggiuntiva di accumulo individuale, senza incidere direttamente sul reddito dell'iscritto.

Il combinato disposto delle due misure determina:

- un aumento significativo dei montanti individuali;
- un miglioramento dei tassi di sostituzione attesi.

### 4. Effetti attuariali e previdenziali

#### 4.1 Effetti sui montanti individuali

Le modifiche determinano:

- un incremento progressivo della contribuzione soggettiva obbligatoria (+5 punti percentuali a regime);
- l'introduzione di una nuova componente contributiva derivante dal contributo integrativo (2%).

In termini qualitativi, ciò comporta:

- un aumento rilevante del montante accumulato lungo la vita lavorativa;
- un rafforzamento della posizione previdenziale individuale.

#### 4.2 Effetti sulle prestazioni pensionistiche

L'incremento dei montanti si traduce in:

- un aumento delle prestazioni pensionistiche future;
- un miglioramento del tasso di sostituzione, in particolare per:
  - iscritti con redditi medio-bassi;
  - carriere discontinue;
  - soggetti meno inclini alla contribuzione volontaria.

#### 4.3 Effetti sugli equilibri della gestione

Le misure non producono effetti negativi sugli equilibri della gestione:

- incremento delle entrate contributive correnti (contribuzione soggettiva + integrativa);
- stabilità della sostenibilità di medio-lungo periodo.

L'incremento delle prestazioni future risulta coerente con l'aumento della contribuzione, in linea con il metodo contributivo.

Gli effetti quantitativi sono dettagliatamente rappresentati nel bilancio tecnico attuariale.



## 5. Gradualità e sostenibilità economica

L'intervento è caratterizzato da un'impostazione prudentiale e graduale:

- l'incremento della contribuzione soggettiva avviene in modo progressivo (1 punto percentuale annuo);
- l'aumento del contributo integrativo decorre dal 2027, consentendo agli iscritti e al mercato di adeguarsi.

Tale gradualità:

- riduce l'impatto immediato sui redditi disponibili;
- favorisce l'accettabilità della misura;
- consente una transizione ordinata verso il nuovo assetto contributivo.

## 6. Impatto sugli iscritti e sul mercato professionale

Le modifiche presentano un impatto differenziato:

- contribuzione soggettiva: incremento diretto dell'onere contributivo a carico dell'iscritto, mitigato dalla gradualità;
- contributo integrativo: incremento formalmente a carico del committente, con effetti indiretti limitati sul mercato.

Nel complesso:

- l'impatto economico è sostenibile;
- i benefici previdenziali attesi risultano significativi e proporzionati.

## 7. Conclusioni

Le modifiche proposte configurano un intervento organico e coerente volto a rafforzare il sistema previdenziale dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, esse:

- aumentano in modo significativo i montanti contributivi individuali;
- migliorano l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche;
- non impattano negativamente sugli equilibri di lungo periodo della gestione.

L'intervento complessivo risulta pertanto equilibrato, sostenibile e pienamente coerente con i principi del sistema contributivo e con le esigenze di tutela previdenziale degli iscritti all'Ente.